Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 maggio 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganṡi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 117 DEL 22 MAGGIO 1954:

(1323)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 maggio 1954, n. 208.

Stanziamento di fondi per il finanziamento dei lavori da eseguire dalle Ferrovie dello Stato per la sistemazione della stazione di Milano Porta Nuova con abbassamento del piano del ferro e l'allacciamento della stazione stessa con la linea di Monza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una sovvenzione straordinaria di lire 5.500.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della stazione di Milano Porta Nuova con abbassamento del piano del ferro ed allacciamento della stazione stessa con la linea di Monza, in dipendenza della convenzione stipulata col comune di Milano, in virtù del regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1469, dai Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e di grazia e giustizia, in data 4 febbraio 1939.

Art. 2.

Gli accordi conclusi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con il comune di Milano per le varianti da apportare, per esigenze tecniche o urbanistiche, al piano di lavori previsto nella convenzione indicata all'articolo precedente, saranno approvati con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro. Le maggiori spese derivanti dalle varianti richieste dal comune di Milano per ragioni di sistemazione urbanistica della zona interessata dai lavori, saranno a carico del Comune stesso.

Art. 3.

La sovvenzione di cui all'art. 1 sarà fornita dal Tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in cinque esercizi finanziari in ragione di lire 500.000.000 per l'esercizio 1954-55; lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1955-56; 1956-57; 1957-58; lire 500.000.000 per l'esercizio 1958-1959.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — MATTARELLA — GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 7 maggio 1954, n. 209.

Contributo straordinario, per l'esercizio 1952-53, di lire 30.000.000 a favore dell'Ente Fiera campionaria internazionale di Padova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso per l'esercizio 1952-53 all'Ente Fiera campionaria internazionale di Padova un contributo straordinario di lire 30.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate erariali di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — VILLABRUNA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 7 maggio 1954, n. 210.

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1953 alle ferrovie dello Stato ed alle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 175.000.000 (centosettantacinquemilioni) per provvedere alla riparazione dei danni subìti dalle linee, dai fabbricati, dagli impianti fissi delle ferrovie dello Stato, a seguito delle alluvioni dell'autunno 1953.

Art. 2.

Per provvedere alle spese previste dal precedente articolo il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una sovvenzione straodinaria di complessive lire 175.000.000.

Art. 3.

Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1953 alle ferrovie in regime di concessione alla industria privata possono essere accordati concorsi dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Art. 4.

Per la concessione dei concorsi previsti dall'art. 3 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1953-1954 della somma di lire 230.000.000.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere indicato nei precedenti articoli sarà fatto fronte con una parte del gettito del l'addizionale di centesimi cinque per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali, istituita con legge 27 dicembre 1953, n. 938.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello delle Ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — MATTARELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 7 maggio 1954, n. 211.

Modificazione del termine di entrata in esercizio delle navi ammesse alle provvidenze previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 66 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza dei benefici, entro quattro mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione ai benefici stessi e devono entrare in esercizio entro 32 mesi dalla data di inizio dei lavori.

Ove l'inizio della costruzione o l'entrata in esercizio non avvenga nei termini sopra indicati, il Ministro per la marina mercantile ha facoltà di prorogare i termini stessi qualora sia provato dagli interessati, con elementi e documenti certi, che il ritardo non è ad essi imputabile ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TAMBRONI — GAVA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 gennaio 1954, n. 212.

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione.

N. 212. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione di un elettrocardiografo a penna scrivente del valore di L. 500.000, disposta in suo favore, per uso della clinica medica, dal prof. Virgilio Chini, con atto pubblico amministrativo 31 dicembre 1952, n. 84 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 60. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 marzo 1954, n. 213.

Erezione in ente morale della Fondazione « Armando Fratini - Provveditore agli studi », in Pesaro.

N. 213. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Armando Fratini Provveditore agli studi » in Pesaro viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 33. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 marzo 1954, n. 214.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Paolo Orsi » di via A. Diaz di Siracusa.

N. 214. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Paolo Orsi » di via A. Diaz di Siracusa viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 28. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 marzo 1954, n. 215.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione dei Missionari della Sacra Famiglia, con sede in Roma.

N. 215. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione dei Missionari della Sacra Famiglia, con sede in Roma, via degli Aldobrandeschi nn. 11-13.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 56. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 marzo 1954, n. 216.

Riconoscimento, agli effetti civili, di variazione alle circoscrizioni territoriali di alcune parrocchie e trasferimento di altra, site in comune di Vernio (Firenze).

N. 216. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pistoia in data 24 febbraio 1953, integrato con due postille senza data, col quale viene disposto il distacco dal beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo, con sede in località Poggiole di Vernio, della località Poggiole, e assegnazione e ripartizione del territorio della stessa tra i benefici parrocchiali di San Leonardo, in località San Quirico di Vernio, e di Sant'Antonio, in località Mercatale di Vernio; il distacco dal beneficio di San Leonardo, in località San Quirico di Vernio, della località Sasseta e attribuzione di detto territorio al beneficio di San Michele Arcangelo, in località Poggiole di Vernio; ed il trasferimento della sede del beneficio di San Michele Arcangelo, in località Poggiole di Vernio, in località Sasseta di Vernio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 55. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1953.

Passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Vallelunga (Caltanissetta) e conferimento dell'incarico della gestione stessa all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 4 dicembre 1952, n. 50, del Consiglio comunale di Vallelunga (Caltanissetta), resa esecutiva il 27 marzo 1953, con la quale veniva deliberato il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto di quel Comune e relativa condotta esterna Partitore Landro-Vallelunga dell'acquedotto delle Madonie (tratto interessante il comune di Vallelunga);

Vista la deliberazione 17 marzo 1953, n. 73, del predetto Consiglio comunale resa esecutiva il 28 aprile 1953, con la quale veniva deliberato, oltre il passaggio allo Stato della gestione del tratto di condotta anzidetta, anche la intera rete esterna comprese le opere di presa alle sorgenti dell'acquedotto « Cesebella »;

Vista la convenzione 23 agosto 1953, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Vallelunga passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Vallelunga (Caltanissetta).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono, altresì, approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 23 agosto 1953 citata nelle premesse.

Art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

MERLIN — FANFANI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1954
Registro n. 14, foglio n. 23

(2317)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1953.

Emissione di un nuovo tipo di cartolina postale per corrispondenza.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un nuovo tipo di cartolina postale per corrispondenza;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle seguenti nuove carte valori postali:

a) cartolina postale semplice da L. 20 e con risposta pagata da L. 20+20;

b) cartolina postale semplice da L. 35 e con risposta pagata da L. 35+35.

Art. 2.

Con separato decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche delle carte valori di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1953

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
PANETTI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1954
Registro n. 14 Ufficio riscontro poste, foglio n. 248. — FAGGIANI

(2390)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1954.

Determinazione del valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende della provincia di Sondrio, inquadrate nel settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende del settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica per gli assegni stessi, in provincia di Sondrio, è determinato nella misura seguente:

L. 7000 mensili per il vitto;

L. 1000 mensili per l'alloggio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(2323)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nell'ambito dei comuni di San Gregorio da Sassola e Casape.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 marzo 1953, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone più sotto descritte, site nell'ambito dei comuni di San Gregorio da Sassola e Casape;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di San Gregorio da Sassola e Casape senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che le zone predette, con le loro querce secolari e di eccezionale sviluppo, conferiscono alle strade comunali ed alle località di Gericomio e Santa Maria Nuova un aspetto caratteristico e pittoresco di grande interesse paesistico;

Decreta:

Le zone site nel territorio dei comuni di San Gregorio da Sassola e di Casape, comprendenti la strada comunale Tivoli-Casape (traversante l'abitato di San Gregorio) a partire dal confine del comune di Tivoli all'abitato di Casape, il tratto di strada che va dal bivio con la suddetta comunale fino alla località denominata « Gericomio », e la strada che dalla comunale Tivoli-San Gregorio sale al Convento Santa Maria Nuova e di qui ridiscende alla comunale San Gregorio-Casape, per una profondità dal loro asse stradale di ml. 100, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di San Gregorio da Sassola e Casape provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 aprile 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Roma

Estratto elenco

Il 21 marzo 1953, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*);

2) San Gregorio da Sassola-Querce;

(*Omissis*);

La Commissione provinciale di Roma per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

considerato che le querce site nel territorio di San Gregorio da Sassola e di Casape, oltre ad essere secolari e spesso di eccezionale sviluppo, conferiscono alle strale comunali ed alle località di Gericomio e Santa Maria Nuova un aspetto caratteristico e pittoresco;

Dichiara alla unanimità di sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le querce che sono comprese nelle due striscie di terreno fiancheggianti a destra e a sinistra i sottoindicati tratti stradali per una profondità di ml. 100:

1) strada comunale Tivoli-Casape (traversante l'abitato di San Gregorio) a partire dal confine del comune di Tivoli all'abitato di Casape;

2) tratto di strada dal bivio con la suddetta comunale, fino alla località denominata « Gericomio »;

3) strada dalla comunale di Tivoli San Gregorio sino al Convento di Santa Maria Nuova;

4) strada dal Convento suddetto fino alla comunale San Gregorio e Casape.

(*Omissis*).

(2218)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 8 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1954, registro n. 8 Interno, foglio n. 37, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carrara (Massa Carrara) di un mutuo di L. 1.688.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2400)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1954, registro n. 8 Interno, foglio n. 42, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Andrea (Frosinone) di un mutuo di L. 1.350.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2396)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1954, registro n. 8 Interno, foglio n. 43, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Pier d'Isonzo (Gorizia) di un mutuo di L. 769.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2397)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vado Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1953, registato alla Corte dei conti il 27 aprile 1954, registro n. 8 Interno, foglio n. 48, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vado Ligure (Savona) di un mutuo di L. 8.920.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2401)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1954, registro n. 8 Interno, foglio n. 40, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pedivigliano (Cosenza) di un mutuo di L. 1.807.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2404)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1954, registro n. 8 Interno, foglio n. 44, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Costantino Calabro (Catanzaro) di un mutuo di L. 760.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2405)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1954, registro n. 8 Interno, foglio n. 45, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Isernia (Campobasso) di un mutuo di L. 3.807.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2398)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1954, registro n. 8 Interno, foglio n. 47, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arpaise (Benevento) di un mutuo di L. 675.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2399)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pastena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1954, registro n. 8 Interno, foglio n. 41, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pastena (Frosinone) di un mutuo di L. 2.788.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2395)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Testico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 7 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1954, registro n. 8 Interno, foglio n. 38, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Testico (Savona) di un mutuo di L. 610.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2402)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 7 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1954, registro n. 8 Interno, foglio n. 39, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bianchi (Cosenza) di un mutuo di L. 1.187.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2403)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola produttori latte ed affini della Versilia, con sede in Capezzano di Camaiore, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 maggio 1954, è stato revocato, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola produttori latte e affini della Versilia, con sede in Capezzano di Camaiore, costituita con atto in data 27 aprile 1950 dell'avvocato Enrico Micheloni, notaio in Lucca, ed è stato nominato commissario governativo il dott. rag. Vezio Maestrelli, ragioniere capo presso la Prefettura di Lucca.

(2330)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato 13 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1954, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 29 dicembre 1952 dalla dottoressa Bassano Marta in Miniati contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento con il quale veniva dichiarata rinunziataria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio, classe I-*bis*.

(2409)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 maggio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,81	633,25
» Firenze	624,77	631 —
» Genova	624,80	633,50
» Milano	624,80	633,50
» Napoli	624,75	633,10
» Palermo	624,79	633,30
» Roma	624,80	634 —
» Torino	624,75	632,75
» Trieste	624,81	—
» Venezia	624,82	633,30

Media dei titoli del 21 maggio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,275
Id. 3,50 % 1902	63,35
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	81,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,95
Id. 5 % 1936	93,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 maggio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,80
1 dollaro canadese . . . . . . » 633,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,44

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1954

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1954 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1953 al 30 aprile 1954			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
DEFICIT DI CASSA AL 30 GIUGNO 1953				59.063
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	1.424.893		1.290.443	
Entrate e spese di bilancio effettive — residui	127.544		386.111	
Totale		1.552.437		1.676.554
In conto movimento capitali — competenza	229.388		62.938	
In conto movimento capitali — residui	8.798		39.203	
Totale		238.186		102.141
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.705.010		1.561.327	
Conti correnti	4.982.334		4.954.210	
Incassi da regolare	841.331		856.673	
Altre gestioni	2.265.881		2.125.165	
Totale		9.794.556		9.497.375
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	501		662	
Pagamenti da regolare	84.928		136.688	
Altri crediti	4.038.443		4.210.272	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	1.695		5.996	
Totale		4.125.567		4.353.618
Totale generale incassi e pagamenti		15.710.746		15.688.751
Fondo di cassa al 30 aprile 1954		—		21.995
Totale a pareggio		15.710.746		15.710.746

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 aprile 1954 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		21.995	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	312		
Pagamenti da regolare	111.865		
Altri crediti	472.499		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	6.764		
Totale crediti		591.440	
In complesso			613.435
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.499.546		
Conti correnti	451.473		
Incassi da regolare	47.290		
Altre gestioni	279.539		
Totale debiti			3.277.848
Situazione del Tesoro (passività)			2.664.413

Circolazione di Stato al 30 aprile 1954:		
metallica	L.	6.026 —
cartacea	»	46.505 —
	L.	52.531 —

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(2423)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1954

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.224.324.721,43
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		10.577.352.040,07
Portafoglio su piazze italiane	»		244.315.319.610,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		70.542.522,40
Anticipazioni	»		99.117.290.142,50
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		—
Disponibilità in divisa all'estero	»		66.847.542.141,11
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		30.477.701.152,04
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		676.673.739.260,95
Partite varie	»		3.661.259.067,29
Anticipazioni al Tesoro Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	L.		—
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		260.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		17.428.293.478,81
Spese	»		4.380.899.358,88
	L.		1.984.385.891.466,96
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.509.885.560.263,56
	L.		4.494.271.451.730,52
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		44.124.632,26
TOTALE GENERALE	L.		4.494.315.576.362,78

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.343.161.632.650 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		12.982.462.545,52
Depositi in conto corrente liberi	»		40.750.155.693,97
Conti correnti vincolati	»		421.213.678.571,22
Creditori diversi	»		112.274.837.261,86
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		13.887.577.846,08
Conto corrente del Tesoro (Fondo speciale articolo 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325)	»		6.111.800.000 —
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali:			
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L.	66.324.509.077,82	
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	38.876.760.353,98	27.447.748.723,84
Rendite del corrente esercizio	L.		4.477.078.732,67
	L.		1.982.306.972.025,16
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.020.242.105 —	
Fondo di riserva straordinario	»	758.677.336,80	2.078.919.441,80
	L.		1.984.385.891.466,96
Depositanti	»		2.509.885.560.263,56
	L.		4.494.271.451.730,52
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		44.124.632,26
TOTALE GENERALE	L.		4.494.315.576.362,78

(2422) *Il Governatore*: MENICHELLA *Il Ragioniere generale*: PIERINI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Concordia Sagittaria.

Con decreto 23 aprile 1954, n. 4155, del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno, non più occorrente alle esigenze della bonifica di Lugugnana, riportata sul catasto del comune di Concordia Sagittaria con il mappale n. 119, foglio n. 7, per complessivi mq. 340.

(2393)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Carbutese », con sede nel comune di Calice Ligure (Savona), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1954, registro n. 8, foglio n. 5, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Carbutese », con sede nel comune di Calice Ligure (Savona) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Bove Pietro, presidente;

Oliveri Natale, Richeri Riccardo, Bruzzo Pio e Lagorio Lorenzo, membri.

(2394)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministro per il tesoro in data 27 aprile 1954 relativo alla nomina del presidente della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, pubblicato a pag. 1399 della *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio stesso anno n. 106, alla prima riga del dispositivo leggasi avv. Achille Dapino fu Giulio Cesare anzichè fu Giacomo.

(2392)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Rea Carlo intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio di data 25 agosto 1934, n. 10648/I, nella forma originaria e precisamente da Rea a Reja;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato il decreto prefettizio 25 agosto 1934, n. 10648/I, nel senso che il cognome del sig. Rea Carlo fu Carlo e della Polencic Maria, nato a San Martino Quisca il 15 febbraio 1902 e residente a Vigevano, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Reja.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vigevano, sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 17 aprile 1954

Il prefetto: DE ZERBI

(2411)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81, del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 15 luglio 1953, n. 340.2.64/10409, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1951;

Visto il telegramma del Prefetto di Ravenna, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Salvatore Ciraldo, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Salvatore Ciraldo è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1951 il medico provinciale dott. Antonio Simonetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2303)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a duecento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 8 e 123 e successivi dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Visto l'art. 7, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a duecento posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia stimata;

d) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica almeno due anni prima del giorno nel quale scade il termine per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1953 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana e dai territori di confine.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera A) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera B) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a 45 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 45 anni.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già sono impiegati civili di ruolo dello Stato.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione, su carta bollata da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata nelle ore di ufficio al procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro il 16 agosto 1954.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Art. 5.

Unitamente alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, su foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, (carta da bollo da L. 100); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da L. 100).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territorio non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 100);

d) certificato medico di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni (carta da bollo da L. 100).

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

e) fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato, nonchè una marca da bollo da L. 200;

f) certificato generale del casellario giudiziario di data non inferiore di tre mesi a quella del presente bando (carta da bollo da L. 200);

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia notarile di esso. Qualora il candidato non sia in condizione di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

Possono esibirsi, in esenzione da tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza, del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario. Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Per i certificati del sindaco di Roma, del cancelliere del Tribunale, del segretario della Procura della Repubblica di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma, non occorre legalizzazione.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere d), e), g) insieme a copia autentica dello stato di servizio (tassa di bollo L. 200), comprovando, con certificato dell'amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo L. 100), di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare, e di aver riportato almeno la qualifica di distinto.

Lo stato di servizio e il certificato della Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) oppure da una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dall'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di ex combattente e il possesso di ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare (tassa di bollo da L. 200), nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni (tassa di bollo L. 100).

La qualifica di profugo dall'Africa italiana deve essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa Italiana) secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 (bollo L. 100).

La qualifica di profugo dalle terre di confine deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato (bollo L. 100).

La qualifica di orfano di caduto in guerra, o di caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di figlio d'invalido o di mutilato di guerra, per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatti di guerra, deve risultare dal modello 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, ovvero da certificato, su carta bollata da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza.

La concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede (bollo lire 100).

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa rilasciata dal competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (tassa di bollo da L. 100).

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 2, n. 5, devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco.

La qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato deve risultare dallo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella del bando. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 5, penultimo comma, del presente bando dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo da L. 100) comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I candidati ammessi alle prove orali possono dimostrare il possesso dei titoli di precedenza nella graduatoria, previsti dalle leggi vigenti, fino al termine delle prove stesse.

Art. 7.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 ovvero non in regola col bollo o non corredata di tutti i documenti;

b) coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 4 ovvero non in regola col bollo, oppure non legalizzati, salva la eccezione preveduta nei commi quarto e quinto dell'art. 5 o in forma diversa da quella richiesta;

c) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della Commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Art. 8.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1850, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 11.

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 24 aprile 1954

Il Ministro DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1954
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 346

(2414)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per esami a tredici posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo del personale del Ministero

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, concernenti, rispettivamente, l'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, ed il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri, già dichiarati o considerati, di razza ebraica;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ed il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visti il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e la legge 5 giugno 1951, n. 376, concernenti l'istituzione dei ruoli speciali transitori;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, e successive estensioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che apporta modificazioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, numero 142, concernenti l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico in territori delle ex colonie italiane le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici e provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, nonchè la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, che estende ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra le provvidenze previste in favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, relativa alla assistenza a favore dei profughi,

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, riguardanti il trattamento economico dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 67472/12106 del 23 dicembre 1953;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tredici posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti politici;

II) abbia compiuto, alla data del presente bando, il diciottesimo anno di età e non superato il trentunesimo anno.

Tale limite massimo d'età è elevato:

A) ad anni 36:

a) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

b) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n 93, e coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950:

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

B) ad anni 44:

a) per gli ex combattenti od assimilati che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

C) ad anni 45:

a) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati od invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi per servizio, a favore dei quali sono state liquidate pensioni od assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa. Sono, inoltre, esclusi gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

c) per il personale dipendente, alla data del 28 febbraio 1951, del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

D) si prescinde dal limite massimo d'età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali appartenenti ai ruoli organici ordinari ed ai ruoli speciali transitori;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I limiti di età indicati dal presente articolo 2, n. II) primo comma, lettere *A*) e *B*) sono, inoltre, elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944,

a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 45;

III) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

IV) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di licenza conseguita nella scuola media, ovvero titolo di studio conseguito nelle scuole medie di primo grado;

V) sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o *imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.*

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, dovrà pervenire, corredata di tutti i documenti prescritti, al Ministero del commercio con l'estero Ispettorato generale del personale e degli affari generali via Gobetti n. 3, Roma, entro il termine di sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve contenere:

a) le complete generalità dell'aspirante; *b*) l'indicazione del recapito dove l'interessato desidera che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso; *c*) l'eventuale dichiarazione dell'interessato di voler sostenere la prova facoltativa di stenografia; *d*) l'elenco dei documenti allegati.

Nella domanda il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare se ha partecipato a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario dell'Ispettorato generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero e non sarà tenuto conto nè di quella apposta sulla domanda, nè di quella in cui la domanda stessa sia stata presentata ad altri uffici.

Gli aspiranti che non risiedano nel territorio della Repubblica Italiana o che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare nel suddetto termine di sessanta giorni la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti appresso elencati entro trenta giorni dalla scadenza del termine.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno presentare, nel termine suindicato, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o titoli presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, nella domanda dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale il titolo stesso si trova depositato, ed in sua sostituzione dovrà essere prodotto un certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione è stata riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di origine, o di residenza, legalizzato dal prefetto, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale o copia autentica del diploma di licenza, di cui all'art. 2 del presente bando;

e) *certificato generale del casellario giudiziale rilasciato* su carta da bollo da L. 200, dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di permanenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato medico, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è *di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti* o imperfezioni che ne diminuiscano il rendimento di servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

I mutilati ed invalidi indicati nel precedente art. 2, n. II), lettera *C*)-*a*), a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale sanitario, debitamente legalizzata, comprovante il possesso della attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, far sottoporre i candidati ad una visita medica di controllo, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, coloro che non risultino idonei al posto cui aspirano;

h) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari e l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto *del foglio matricolare » per i sottufficiali e il personale* del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di « iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito, compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M.S. del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare, 5ª *Divisione*, del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sot-

tufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I candidati ex combattenti, i partigiani combattenti e le categorie assimilate ai sensi di legge, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, con l'annotazione, nell'apposito specchio, delle benemerenze di guerra, dovranno produrre anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100, relativa ai servizi prestati in zona di operazione e la notificazione per il tempo trascorso in prigionia.

La concessione di medaglia al valor militare o di croce di guerra, le promozioni per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento o di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate mediante la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o copia autentica.

I candidati civili reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno presentare apposita attestazione su carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio i medesimi sono residenti, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati od invalidi, di cui al precedente art. 2, n. II), lettera C)-a), dovranno dimostrare tale loro qualità con la esibizione di un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo indicato dalle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere a), b), c), d), e).

I mutilati ed invalidi per servizio comproveranno la loro qualità mediante l'esibizione del certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale hanno contratto l'invalidità, oppure mediante l'esibizione del decreto di concessione della pensione relativa.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale della Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro Direzione generale pensioni di guerra, a nome del padre, ovvero il certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato.

I civili deportati o internati dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia dovranno produrre, invece, il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana del 10 giugno 1948.

I profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, o da territori esteri, ovvero da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra presenteranno una attestazione del prefetto della Provincia nella quale hanno la loro residenza, su carta bollata da L. 100.

Coloro che abbiano subito condanna perchè contrari al regime fascista o per motivi razziali produrranno copia della relativa sentenza contenente la dichiarazione di inesistenza giuridica della precedente condanna; coloro che per gli stessi motivi abbiano riportato sanzioni penali di polizia, ovvero siano stati internati o deportati, presenteranno una attestazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia di residenza con l'indicazione delle sanzioni di polizia adottate nei loro confronti.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno presentare un certificato su carta da bollo da lire 100 dal quale risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di cui all'art. 2, n. II), lettera D)-b) produrranno apposita attestazione dell'autorità militare, su carta bollata da L. 100;

i) stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale documento dovrà essere presentato solo dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, gli aspiranti che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

l) fotografia recente del candidato, munita di firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà risultare legalizzata dal prefetto, quella del notaio dal presidente del tribunale.

In luogo della presentazione di tale documento, i candidati provvisti di libretto ferroviario rilasciato da una Amministrazione dello Stato potranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso, che dovrà essere esibito all'atto della partecipazione alle prove di esame;

m) ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I documenti di cui alle lettere b), c), e), f), g) ed i) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità aventi sede nella provincia di Roma.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere a), b), c), f) e g), in carta libera purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo o salariati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno produrre, oltre alla domanda, solo i documenti indicati sotto le lettere d), h), i) e l) dell'art. 4. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 200 sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata da L. 100, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I candidati che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti indicati alle lettere b), g), h) ed i) dello art. 4, un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Ai fini dell'applicazione dei benefici derivanti dalla qualifica di ex combattente, i candidati, anche se militari, dovranno allegare alla domanda i documenti indicati alla lettera i) del precedente art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione di quello dell'età, che, nei limiti stabiliti, deve essere posseduto alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto per i coniugati dal precedente art. 2.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi al grado di alunno d'ordine in prova del Ministero del commercio con l'estero.

L'ammissione al concorso può essere negata dal Ministro con proprio provvedimento.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un ispettore generale o capo divisione del Ministero, presidente; di tre funzionari di grado non inferiore al 7° e di un professore di istituto d'istruzione superiore, membri.

Della Commissione potranno essere chiamate a far parte persone esperte in stenografia.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

L'esame del concorso consisterà:

I. — Prove obbligatorie:

1) scritte (due):

a) componimento di italiano su tema di carattere generale;

b) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia;

2) orali:

a) nozioni sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato: Le varie forme di Stato. Lo Stato Italiano. La divisione dei poteri. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. Il processo di formazione delle leggi. I diritti e i doveri dei cittadini.

Il concetto generale di pubblica amministrazione. L'ordinamento e le attribuzioni dei Ministeri. Il concetto di gerarchia nella pubblica amministrazione. Diritti e doveri nascenti dal rapporto di pubblico impiego. Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

b) aritmetica: nomenclatura decimale, divisibilità dei numeri, frazioni ordinarie e decimali, sistema metrico decimale;

c) nozioni elementari di statistica: rilevazione, classificazione, elaborazione ed esposizione dei risultati, cartogrammi e diagrammi;

d) elementi di geografia fisica, politica ed economica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

e) prova pratica di dattilografia, consistente nella scrittura a macchina, sotto dettatura, di un brano in lingua italiana predisposto dalla Commissione.

II. — Prova facoltativa di stenografia:

il candidato dovrà scrivere sotto dettatura in lingua italiana, alla velocità di 80 parole per minuto primo, e poscia trascrivere correntemente il brano così raccolto, in scrittura normale.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuta la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa, la Commissione esaminatrice potrà attribuire fino ad un punto.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale ed aumentato del punteggio attribuito alla prova facoltativa.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità di merito, la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1776, e successive modificazioni ed aggiunte.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione ai posti conferibili, tenendo, però, conto dei diritti di preferenza e precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei requisiti voluti dalla legge vigente.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal Consiglio d'amministrazione, verranno nominati in ruolo, con la qualifica di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*).

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, venissero invece, sempre a giudizio del Consiglio d'amministrazione, riconosciuti non idonei, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi.

Sarà ritenuto rinunciatario il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro il termine stabilito.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Art. 13.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1954

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1954
Registro n. 5 *Commercio estero, foglio n.* 149. — CARUSO

(2337)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.